

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1649-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile 1966 (V. Stampato n. 1393)

modificato dalla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) del Senato della Repubblica nella seduta del 31 maggio 1966

modificato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 6 luglio 1966 (V. Stampato n. 1393-B)

d'iniziativa del deputato SCRICCIOLO

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 luglio 1966*

Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento della indennità di missione

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

La legge 14 novembre 1941, n. 1324, che prevede l'istituzione di un compenso speciale a favore dei funzionari tecnici del Corpo delle miniere è abrogata.

Art. 2.

Le indennità di missione spettanti al personale del Corpo delle miniere, appartenente al ruolo dell'Ufficio nazionale minerario degli idrocarburi, al ruolo tecnico della carriera direttiva, al ruolo del servizio geologico, al ruolo del servizio chimico, al ruolo tecnico della carriera di concetto e al ruolo della carriera esecutiva, che, per ragioni del proprio servizio, sia soggetto a rischi o a gravi disagi per ispezioni o visite in miniere o cave, ovvero per lavori di campagna in località impervie o pericolose, sono aumentate del 60 per cento, limitatamente alle giornate di trasferta nel corso delle quali si effettuano i sopralluoghi suddetti.

Tali indennità vengono attribuite da apposita Commissione costituita presso la Direzione generale delle miniere e nominata dal Ministro dell'industria e del commercio; essa è composta dal Direttore generale delle miniere che la presiede, da tre funzionari del ruolo tecnico e da tre funzionari del ruolo amministrativo di quella direzione, tutti di grado non inferiore a quello di direttore di divisione.

Art. 3.

All'onere di 58,6 milioni derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'anno finanziario 1966, si farà fronte con riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

*Identico.***Soppresso.**

Art. 3.

Identico.